

**COMUNE DI BREMBATE
PROVINCIA DI BERGAMO**

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

*Allegato “sub B” a deliberazione di Consiglio Comunale
n. 87 del 21/12/2001*

Art. 1

Istituzione della tassa

- 1. Il Comune svolge ,nell'ambito del territorio comunale, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati avviati allo allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs n° 267 del 2000 e dell'art. 23 del Decreto Legislativo n° 22 del 5/02/1997.**
- 2. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15 /11/1993, n° 507 e successive modificazioni.**
- 3. Ai sensi dell'art.61- comma 3/bis – D.Lgs n° 507 del 1993 la percentuale del costo di spazzamento da dedurre dal costo complessivo dei servizi è determinata nella misura del 100%.**

Art.2

Servizio di nettezza urbana

- 1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L.gs n°22 del 5/02/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.** Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Definizione dei rifiuti urbani ed assimilati

Per rifiuti urbani si intendono:

- a) i rifiuti non ingombranti prodotti nei locali e nelle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti
- b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere
- c) i rifiuti speciali assimilati per quantità come previsto dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n° 57 del 25/05/1998 ed allegata in copia.

Art. 4

Contenuto del regolamento

- 1. il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.**

Art. 5

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, o comunque per periodi non superiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 6

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni durature di non utilizzabilità, nonché le aree scoperte adibite a verde per tutta la loro superficie.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza'
 - c) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile comprese anche le aree coperte, le aree scoperte e le aree a verde, con l'eccezione di quelle utilizzate in via esclusiva
 - d) **i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato , quali quelli adibiti a spogliatoi , servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.**
 - e) unità immobiliari **ad uso abitazione private completamente** prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce).
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili o **non abitabili**, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione **confermata dall'ufficio tecnico comunale**
 - g) **I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.**

Le circostanze di cui ai precedenti punti e), f),g) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale , ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti , la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o

della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) **gli operatori economici del mercato a condizione che provvedano direttamente alla pulizia della postazione da loro detenuta, l'Amministrazione comunale provvederà esclusivamente alla pulizia dei rifiuti lasciati dai clienti . Nel caso di mancata osservanza verrà applicata la sanzione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Polizia Urbana , Rurale ed Ambientale.**

b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile , ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri

c) le aree pertinenziali ed accessorie delle civili abitazioni scoperte, diverse dalle aree a verde;

d) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola , rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate , si applica la detassazione nei termini sotto indicati , fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. **Sono , invece, tassati i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi magazzini e depositi anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime , dei semilavorati e dei prodotti finiti , ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.**

(*)ATTIVITA

DETASSAZIONE%

Falegnamerie	30
Autocarrozzerie	30
Autofficine per riparazione veicoli	30
Gommisti	30
Autofficine di elettrauto	30
Distributori di carburante	10
Rosticcerie	10
Lavanderie	30
Verniciatura	30
Tipografie	30

Officine meccaniche	30
Laboratori dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi	20

(*)Elenco puramente esemplificativo.

Art. 7

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art.8

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati presso le zone servite più vicine, in tali zone la tassa è dovuta:
 - a) in misura pari al 80 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 200 mt.
 - b) in misura pari al 60 % della tariffa se la suddetta distanza supera 200 mt. e fino a 500 mt.
 - c) in misura pari al 50 % della tariffa per distanze superiori ai 500 mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli

eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei rifiuti, o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 15% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza si discosta di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nelle zone servite più vicine.

6. Vengono escluse dal servizio le attività che hanno un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti superiore a 50 Kg/mq. annuo, intendendosi pertanto contestualmente modificato l'art. 5 del regolamento relativo alla qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, ai fini della assimilazione ai rifiuti urbani per la raccolta e lo smaltimento, approvato con delibera di C.C. n° 57 del 25/05/98. Queste categorie corrispondono alle classi di contribuenza 10, 12 e 13 indicate nell'art. 9 del presente Regolamento. Tale interpretazione restrittiva consente di individuare le attività produttrici di rifiuti per un quantitativo superiore a 50 Kg./mq. annuo, in categorie di produzione di rifiuti "speciali" non assimilabili ai rifiuti urbani, e pertanto smaltibili direttamente dalle aziende. L'esclusione di cui sopra comporterà l'applicazione della corrispondente tariffa ridotta alla misura percentuale prevista dall'art. 8 , comma 4 del presente regolamento (15%).

L'esclusione non si applica quando la tariffa è corrisposta in base all'art. 12 del presente Regolamento (tassa giornaliera).

Art. 9

Classi di contribuenza

Ai sensi dell'art. 65 - D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni, la classificazione dei locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, viene come di seguito determinata.

1. Partiti, associazioni, circoli culturali e ricreativi.
2. Abitazioni civili e locali accessori.
3. Magazzini, depositi, esposizioni, aree scoperte destinate alla vendita, distributori di carburante.
4. Scuole, istituti di ricovero, collegi, alberghi e pensioni.
5. Esercizi commerciali di vario genere, per la vendita ed il commercio di beni non deperibili, non ricompresi in altre categorie ed ivi compresi i grossisti.
6. Esercizi commerciali per la vendita di: accessori auto - moto - cicli, articoli sportivi, cartolerie, ferramenta e colorifici, materiali elettrici ed idraulici, commercio materiali edili farmacie.
7. Cantieri edili, attività artigianali di servizio, artigiani, industrie.

8. Uffici privati, autoscuole, agenzie d'affari, assicurazioni, banche.
9. Esercizi commerciali per la vendita ed il commercio di beni deperibili, compresi i grossisti, macellerie, ristoranti, pizzerie, trattorie, mense, self-services, bar, panifici, negozi di generi alimentari.
10. Supermercati, centri commerciali e negozi annessi.
- II. Vendita e commercio di fiori e piante.
12. Vendita e commercio ortofrutta.
13. Vendita e commercio di prodotti ittici.
14. Sale cinematografiche e teatri.
15. Aree scoperte.

Art. 10

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

1. Locali condotti da famiglie in condizioni economiche disagiate, secondo valutazioni della Giunta su proposta del Servizio di assistenza sociale o di apposita Commissione se costituita.
2. Stabili ed uffici di proprietà e/o in uso al Comune ed alle altre Amministrazioni pubbliche, purché destinati ad uso pubblico.
3. Edifici ed aree destinati od aperti al culto ed all'attività religiosa (es. : oratorio), con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e/o ad attività commerciali.

Nota: il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67, commi 1 e 3 del D. Lgs. 507/1993 che recitano:

- 1) - Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.
- 2) - Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11

Riduzioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottototata nel caso di:
 - a) alloggio con unico occupante, limitatamente alle abitazioni di residenza anagrafica: 30%,
 - b) alloggi con unico abitante non residente anagraficamente, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del comune: 20%;
 - c) fabbricati rurali siti in zone agricole ed utilizzati come abitazione da produttori e lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione: 30%
 - d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale: 30%;
 - e) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 30%.
2. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili a favore del singolo contribuente, che può fruire di quella ad esso più favorevole.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al **canone** di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento .
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'ad. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree .
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati ;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16

Sanzioni

1. Per l'**omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 52.**
2. Se la **denuncia è infedele** si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta, se l'omissione o l'**errore** attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa **da Euro 52 a Euro 258** La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti , ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 gg. dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell' anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge.

Art 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall' art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.**e successive modificazioni ed integrazioni**
2. Il contenzioso è **disciplinato dal D.Lgs 31 dicembre 1992, n° 546 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Art. 18

Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n° 507/93 e successive modificazioni , nonché alle norme ivi richiamate e, per quanto concerne i provvedimenti sanzionatori ,le norme contenute nei regolamenti del Comune e nelle disposizioni di legge vigenti in materia.